



Astea

AZIENDA SERVIZI TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE

Insieme al servizio dell'ambiente

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024– 2026

(approvato con determinazione dell'amministratore unico del 30/03/2023)



Astea
AZIENDA SERVIZI TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE

Insieme al servizio dell'ambiente

PARTE I

IL PIANO ANTICORRUZIONE

1. PREMESSA

Il quadro normativo relativo alla prevenzione e alla repressione della corruzione è stato disciplinato dalla L. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), seguita dalla Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e dall'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013.

Fanno da importante corollario alla legge n. 190/2012 anche i seguenti e successivi atti normativi:

- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- L. 27 maggio 2015 n. 69 *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica Amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio.*
- delibera ANAC n. 1134 dell'8.11.2017”Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è uno degli strumenti introdotti con la L. 190/2012 per prevenire la corruzione amministrativa. Il Piano è un documento di natura programmatica, che ha ad oggetto il complesso delle misure obbligatorie per legge, nonché le misure specifiche in funzione delle peculiarità di ciascun ente.

Il Piano inoltre ispira il proprio funzionamento ad una logica di coordinamento, ha durata triennale e deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, con l'obiettivo di:

- individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra la società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i



Insieme al servizio dell'ambiente

dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti della società;

- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Con deliberazione n. 831 del 3/8/2016, l'ANAC ha, poi, approvato un nuovo Piano Nazionale Anticorruzione il quale, tra l'altro, riunisce, in un unico soggetto, il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza. Detto Piano, peraltro, mantiene l'impostazione relativa alla *gestione del rischio* elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche. Per il resto, il PNA 2016 approfondisce, tra l'altro, l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione.

Con ulteriore deliberazione n. 7 del 19/01/2023 l'ANAC ha disposto l'“Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2022 del Piano Nazionale Anticorruzione”;

Confermato l'impianto del 2019 in ordine alla gestione del rischio, le misure di prevenzione devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È, inoltre, necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.

Al fine di definire l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di quella in materia di trasparenza alle società pubbliche, l'ANAC ha adottato la ***delibera ANAC n. 1134 dell'8.11.2017 “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”***.

Secondo l'ANAC la normativa in materia di prevenzione della corruzione e di quella in materia di trasparenza si applica alle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile.

L'art. 2, co. 1, lett. o) D. Lgs. n. 175/2016, definisce le società *in house* come quelle società in cui l'amministrazione esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

In considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società *in house*, queste ultime rientrano, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Detta delibera precisa che è compito delle Amministrazioni controllanti vigilare sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione, anche integrative del “modello 231”, ove adottato, e, con specifico riferimento alle società *in house*, attribuisce i poteri di vigilanza sull'adozione delle misure di cui trattasi alle amministrazioni titolari del controllo analogo.

Il Comune di Lavello negli aggiornamenti al proprio Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza prevede una specifica misura volta a monitorare l'adozione delle misure di prevenzione della corruzione da parte della società.

La Società non ha adottato il modello di organizzazione e di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 c.d. “modello 231”. In data 8.04.2016 è stato, comunque, approvato il codice di comportamento dei dipendenti della Società e fin dal 2015 risultano approvati il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017 ed i successivi aggiornamenti annuali.

L'adozione del modello non è obbligatoria, tuttavia, alla luce delle indicazioni dell'ANAC, la Società è impegnata in una valutazione della propria attività, anche in considerazione della modesta dimensione aziendale, volta a verificare la ricorrenza di ragioni che inducono o meno all'approvazione del modello 231.

Insieme al servizio dell'ambiente

Per quanto concerne la trasparenza, l'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone che la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche alle società in controllo pubblico come definite dallo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica»⁴ (nel prosieguo schema di testo unico). Le linee guida precisano che le società in controllo pubblico sono tenute alla trasparenza tanto relativamente alla loro organizzazione quanto al complesso delle attività svolte.

La sezione «Società Trasparente» ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni riferite alla società medesima, è stata adeguata in aderenza a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 33/2013 e dalla delibera ANAC n. 1134 dell'8.11.2017.

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

La società ASTEA Multiservizi s.r.l. è una società di capitali costituita ed interamente posseduta dal comune di Lavello. La società gestisce per il medesimo comune un complesso di servizi pubblici:

- servizi ambientali e di igiene urbana
- servizio di manutenzione e gestione verde pubblico
- servizio di manutenzione del cimitero
- servizio di manutenzione del patrimonio comunale
- servizio di refezione scolastica

Il Comune di Lavello si è dotato di un Regolamento per l'esercizio del «controllo analogo» nei confronti della Astea Multiservizi s.r.l., approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 17.07.2014, che include il controllo sugli organi ed il controllo operativo e di gestione e contiene, altresì, specifiche prescrizioni nei confronti della società *in house* per l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.


Le risorse umane

La struttura organizzativa dell'Astea multiservizi srl è ripartita in settori di attività che raggruppano il personale in servizio, costituito, al mese di dicembre 2023, da n. 19 unità lavorative, di cui 2 impiegati e 17 operai.

La tabella seguente riporta l'articolazione degli uffici dell'Astea Multiservizi.



Insieme al servizio dell'ambiente



I detti cinque settori fanno capo, alla data odierna, al Direttore Tecnico.

Il personale in servizio è ripartito per categoria e profili sulla base dei contratti collettivi nazionali di settore come dalla seguente tabella.

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2022

DESCRIZIONE	CATEGORIE						TOTALE
	Liv. J	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Liv 8Q	liv. A*	
Dotazione organica	3	13	1	1	1	0	19
Posti a tempo pieno ed indeterminato	3	13	1	1	1	0	19

*dipendenti dell'Ente controllante in posizione di distacco

PROFILO PROFESSIONALE	Livello di accesso	Dotazione organica	Posti coperti	Posti vacanti
Direttore Tecnico	8Q	1	1	0
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1	1	0
OPERATORE ECOLOGICO	4	1	1	0
OPERATORE ECOLOGICO	3	13	13	0
OPERATORE ECOLOGICO	J	3	3	0
TOTALE		19	19	0



POSTI VACANTI

LIV.	N. POSTI	SETTORE	PROFILO PROFESSIONALE
	0		
TOTALE	0		

3. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA SOCIETÀ ASTEA MULTISERVIZI.

Coerentemente con quanto definito nell'allegato 1 del PNA, la strategia di prevenzione della corruzione presso la Società si attua attraverso la sinergia e la collaborazione tra una pluralità di soggetti:

- L'Amministratore Unico, chiamato a designare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ad approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) ed i suoi aggiornamenti e ad adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT), nella persona dell'ing. Francesco Barrese, direttore tecnico della società, il quale svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e nella delibera ANAC 8.11.2017, n. 1134. Al RPCT è inoltre assegnato il compito di elaborare la relazione annuale sull'attività svolta, assicurandone, altresì, la pubblicazione. Il RPCT svolge attività informativa nei confronti dell'autorità giudiziaria, partecipa al processo di gestione del rischio, propone le misure di prevenzione, assicura l'osservanza del Codice etico e verifica le ipotesi di violazione, adotta le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, e l'adozione delle misure contenute nel P.T.P.C.T.
- I dipendenti della Società, chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, ad osservare le misure contenute nel P.T.P.C.T., segnalare le situazioni di illecito al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed i casi di personale conflitto di interessi;
- I collaboratori a qualsiasi titolo della Società, i quali osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., conformano il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di etico e segnalano, altresì, le situazioni di illecito.

4. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è affidato al Direttore tecnico della società, quale unica figura apicale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 7 della legge 190/2012.



Insieme al servizio dell'ambiente

La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione è avvenuta con **determinazione dell'Amministratore Unico prot. n. 107 del 18.10.2014 e successiva determinazione prot. 04/C10 del 13.01.2018 che ha integrato il compito di responsabile della Trasparenza.**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza esercita i compiti indicati dalla legge 190/2012, nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013 e nella delibera ANAC 8.11.2017, n. 1134:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'Amministratore Unico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'ente;
- entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano;
- propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
- verifica la possibilità di attuare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- Individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'Ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo.

5. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Alla redazione del presente Piano, a conclusione di procedura "aperta", mirata al coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ha provveduto il Direttore Tecnico della Società, ing. Francesco Barrese.

Il Piano è stato approvato con determinazione dell'Amministratore Unico del 30/03/2023.

Si è provveduto, prima della stesura del presente documento, a predisporre avviso pubblico con il quale i cittadini, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi e le Associazioni sindacali sono stati invitati a trasmettere suggerimenti e proposte funzionali alla redazione del documento.

Nei termini stabiliti non sono pervenuti suggerimenti e proposte.

Sulla base delle risultanze del processo di valutazione dei rischi, il RPCT ha individuato le misure di prevenzione da adottare.

6. OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente piano è redatto secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione e rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione dei rischi di corruzione e intende perseguire i seguenti obiettivi:

Insieme al servizio dell'ambiente

1. ridurre le opportunità che si manifestino rischi di corruzione;
2. aumentare la capacità della Società di scoprire casi di corruzione;
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione ispirato dai principi di etica, integrità e trasparenza.

Il relazione a questi obiettivi, il piano risponde alle seguenti esigenze:

- a) fornire il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) disciplinare le regole di attuazione e di controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- c) indicare le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti nell'ambito della prevenzione della corruzione;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'ente e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'ente;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

7. LA METODOLOGIA UTILIZZATA PER L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO

Secondo le indicazioni della L. 190/2012, la redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione è frutto di un processo di gestione del rischio capace di individuare, mappare e valutare il rischio di esposizione della Società al rischio corruttivo.

In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla:

- individuazione della totalità degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle attività poste in essere dall'ente e genera delle conseguenze di diversa natura;
- identificazione del grado di esposizione della Società al rischio corruttivo.

In sintesi, il processo di gestione del rischio richiede nella fase iniziale un'approfondita analisi del contesto esterno ed interno, propedeutica alla fase di identificazione degli eventi rischiosi. Segue quindi una fase di analisi e valutazione dei rischi individuati, prendendo in considerazione le variabili connesse alla probabilità ed all'impatto del verificarsi di tali eventi. Ciò consente di valutare se il rischio cui è esposta l'organizzazione è accettabile o inaccettabile e, quindi, di identificare le modalità più opportune di trattamento dello stesso. A tali fasi, si aggiungono i processi della comunicazione e monitoraggio, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del rischio all'interno dell'organizzazione.

8. MAPPATURA DEI PROCESSI E DEGLI EVENTI RISCHIOSI

8.1 Gestione del rischio secondo il nuovo approccio valutativo, di tipo qualitativo, illustrato nell'allegato 1 al PNA 2019



Insieme al servizio dell'ambiente

Rispetto alla **valutazione del rischio**, l'ANAC specifica che *“l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire”*, suggerendo di **adottare un approccio di tipo qualitativo**, dando ampio spazio alla **motivazione della valutazione** e garantendo la massima trasparenza. Si tratta senza dubbio di una interessante evoluzione verso una **maggiore contestualizzazione** - talvolta svilta dall'adozione ortodossa delle check-list dell'allegato 5 citato - che però deve essere supportata dalla definizione preliminare di un set di **indicatori di stima del livello di rischio**. Sostanzialmente, partendo da alcuni esempi di item proposti dall'ANAC stessa (livello di interesse “esterno, grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata, grado di attuazione delle misure di trattamento, ecc.), che devono essere contestualizzati e ampliati, ogni organizzazione dovrà crearsi e condividere al proprio interno un **set di item attraverso le quali misurare il livello di esposizione al rischio e formulare di un giudizio sintetico** (l'indice di rischio del processo), fornendo a supporto dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata.

8.2 Analisi e mappatura dei rischi

L'analisi e la mappatura dei processi rischiosi consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'organizzazione. I rischi sono identificati attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità della società, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca.

- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato la società;
- L'Autorità nel PNA 2019, Allegato n. 1, ha proposto esempi di indicatori di stima del livello del rischio, ampliabili o modificabili a seconda delle specificità della società.

Il risultato di questa fase è stato la costruzione di una mappa dei principali processi rischiosi in relazione alle attività della Società. I processi rappresentativi dell'attività dell'amministrazione “non sono ulteriormente disaggregati in attività”. Tale impostazione metodologica è conforme al principio della “gradualità”. Con i futuri aggiornamenti si procederà ad un ampliamento dell'analisi dei processi, con l'analisi di singole attività facenti capo a ciascun processo e con la previsione ed analisi di processi ulteriori.

Si è proceduto, quindi, alla misurazione del valore di ciascun indicatore proposto mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in **Alto, Medio, Basso**, secondo gli indicatori di stima del livello del rischio, di seguito riportati:

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO			
	Indicatore	Livello	Descrizione
1	livello di interesse “esterno”: valutato in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo.	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari.
		Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari.
		Basso	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante.



Insieme al servizio dell'ambiente

2	grado di discrezionalità del decisore interno: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti. Un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato.	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare; può comportare la necessità di dare risposta immediata all'emergenza.
		Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare; può comportare la necessità di dare risposta immediata all'emergenza.
		Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza.
3	manifestazione di eventi corruttivi in passato: procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame.	Alto	Procedimenti giudiziari e/o disciplinari nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame (sentenze, decreti di rinvio a giudizio o procedimenti in corso per reati contro la P.A./ falso/ truffa; procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; ricorsi amministrativi in tema di appalti pubblici); nell'ultimo anno.
		Medio	Procedimenti giudiziari e/o disciplinari nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame (sentenze, decreti di rinvio a giudizio o procedimenti in corso per reati contro la P.A./ falso/ truffa; procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; ricorsi amministrativi in tema di appalti pubblici); negli ultimi tre anni.
		Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni.
4	Impatto in termini di contenzioso: inteso come i costi economici e/o organizzativi da sostenersi per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare (o aver generato) un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo.
		Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare (o aver generato) un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo.



Insieme al servizio dell'ambiente

		Basso	Il contenzioso che potrebbe generarsi a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo.
5	grado di attuazione delle misure di trattamento previste dal PTPCT per il processo/attività: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di accadimento di fatti corruttivi	Alto	Mancata applicazione delle misure di trattamento, desumibile oltre che dal monitoraggio, da gravi rilievi in sede di controllo analogo o segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica o avvio di procedimenti giudiziari.
		Medio	Parziale applicazione delle misure di trattamento, desumibile oltre che dal monitoraggio, dalla presenza di rilievi in sede di controllo analogo tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati.
		Basso	Applicazione esaustiva delle misure di trattamento desumibile oltre che dal monitoraggio, dalla mancanza di rilievi in sede di controllo analogo di rilievi di natura formale.

Effettuata la misurazione del valore di ciascun indicatore, si è proceduto alla definizione del valore sintetico degli indicatori e, quindi, all'attribuzione del livello di rischiosità a ciascun processo, mediante l'applicazione di un indice di posizione "moda" ovvero il valore che si presenta con maggiore frequenza.

Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza è stato preferito il più alto tra i due.

Pertanto, il **giudizio sintetico** riferito a ciascun processo sarà formulato mediante l'attribuzione di un livello di rischiosità articolato su tre livelli: **Rischio Alto, Rischio Medio, Rischio Basso**, sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori, calcolato secondo le modalità sopra riportate.

Il collocamento di ciascun processo dell'amministrazione, in una delle fasce di rischio indicate, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ovvero il rischio che è presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

L'oggetto di analisi, inteso quale unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi può essere: **l'intero processo** ovvero **le singole attività che compongono ciascun processo**.

Secondo l'Autorità, tenendo conto della dimensione organizzativa della società, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti. Tale impostazione metodologica è conforme al principio della "gradualità". In ogni caso, il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal "processo".



MAPPA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI						
Area a rischio	Processo	Input	Attività	Output	Responsabile del processo	Catalogo dei rischi
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	<i>Aut. Amm Unico/Socio unico</i> Bando	Procedure selettive	Assunzione	Direttore Tecnico	<ul style="list-style-type: none">- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti ;- omessa o incompleta verifica dei requisiti;- interventi ingiustificati di modifica del bando.- traffico di influenze illecite- correzione/manipolazione test di ammissione/prove d'esame- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione
contratti	Selezione del contraente. Individuazione istituto per l'affidamento	<i>Aut. Amm Unico/Socio unico</i> Inviti sulla base di indagine di mercato o consultazione elenchi/ Bando	Procedure di cui al D. Lgs 50/2016	Affidamento prestazione	Direttore Tecnico	<ul style="list-style-type: none">- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa- Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa- Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa- Conflitto di interessi;- Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013
Gestione delle entrate, delle spese	Gestione delle spese per il pagamento e/o l'erogazione di benefici a prestatori d'opera esterni e/o interni	<i>Aut. A.U</i>	Gestione flussi finanziari	Pagamenti	Direttore Tecnico	<ul style="list-style-type: none">- Rischio di appropriazione o uso improprio dei fondi ricevuti in gestione o delle entrate eventualmente riscosse per cassa;- utilizzo fondi per finalità diverse da quelle di destinazione;- pagamenti senza titolo giustificativo.



9. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area a rischio	Processo	Livello interesse o esterno	Grado di discrezionalità	Eventi corruttivi in passato	Impatto contenzioso	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Alto	Alto	Basso	Alto	Basso	ALTO
contratti	Selezione del contraente. Individuazione istituto per l'affidamento	Alto	Alto	Basso	Alto	Basso	ALTO
Gestione delle entrate, delle spese	Gestione delle spese per il pagamento e/o l'erogazione di benefici a prestatori d'opera esterni e/o interni	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	MEDIO

10. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il processo si conclude con il “trattamento”, consistente nel procedimento “per modificare il rischio”, ovvero nell’individuare e valutare le misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

È importante sottolineare che un indice di rischiosità elevata non deve essere interpretato come indicativo di una qualche forma di corruzione in atto, al contrario esso segnala una criticità “potenziale” di cui l’organizzazione assume consapevolezza e che si impegna a presidiare attraverso la pianificazione di opportuni interventi organizzativi, nel quadro della strategia di prevenzione della corruzione.



Processo	Catalogo dei rischi	Livello di rischio	Misure di prevenzione e Programmazione delle misure	Responsabile attuazione delle misure
Acquisizione e gestione del personale	<ul style="list-style-type: none">- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti ;- omessa o incompleta verifica dei requisiti;- interventi ingiustificati di modifica del bando.- traffico di influenze illecite- corezione/manipolazione test di ammissione/prove d'esame- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione	Alto	<ul style="list-style-type: none">- Formazione personale: troverà attuazione nei termini di cui al presente PTPCT- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013- Misura inconfiribilità/incompatibilità: in occasione dell'incarico di componente Commissione esaminatrice- Misura conflitto di interessi –obbligo di astensione: in occasione e con riguardo ad ogni processo- Accesso civico: nei termini di cui al presente PTPCT- Codice etico: previsione impegno ad osservarlo in ogni fase del procedimento	Direttore Tecnico
contratti	<ul style="list-style-type: none">- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa- Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa- Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa- Conflitto di interessi;- Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013	Alto	<ul style="list-style-type: none">- Formazione personale: troverà attuazione nei termini di cui al presente PTPCT- Misura di trasparenza generale e quelle ulteriori di cui al codice dei contratti: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D. Lgs. n. 50/2016.- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo- Accesso civico: nei termini di cui al presente PTPCT- Codice di comportamento: previsione impegno ad osservarlo in occasione di ogni affidamento.	Direttore Tecnico
Gestione delle entrate, delle spese	<ul style="list-style-type: none">- Rischio di appropriazione o uso improprio dei fondi ricevuti in gestione o delle entrate eventualmente riscosse per cassa;- utilizzo fondi per finalità diverse da quelle di destinazione;- pagamenti senza titolo giustificativo.	Medio	<ul style="list-style-type: none">- Formazione personale: troverà attuazione nei termini di cui al presente PTPCT- Misura di trasparenza generale: Nei tempi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013.- Misura conflitto di interessi – obbligo di astensione: in riferimento ad ogni fase del processo.- Accesso civico: nei termini di cui al presente PTPCT- Informatizzazione dei processi: costantemente con riguardo all'intero processo	Direttore Tecnico



Insieme al servizio dell'ambiente

11. LA PIANIFICAZIONE DELLE MISURE OBBLIGATORIE

La pianificazione delle misure, secondo quanto definito nel PNA e dalla delibera ANAC 8.11.2017, n. 1134, dovrà individuare le priorità di trattamento, le quali si basano su 3 principi: il *livello di rischio* (a rischio più elevato corrisponderà una maggiore priorità di trattamento), l'*obbligatorietà della misura* (le misure obbligatorie dovranno essere prioritarie rispetto a quelle ulteriori) ed *impatto organizzativo e finanziario della sua implementazione* (in termini di efficacia rispetto ai costi di implementazione).

Le “*misure*” specifiche previste e disciplinate dal presente piano sono descritte nei successivi paragrafi e sottoparagrafi.

Ai fini della misura “**trasparenza**”, si dà atto che la Società ha adeguato la sezione “Società Trasparente” ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni riferite alla società medesima, in aderenza a quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 33/2013 e dalla delibera ANAC n. 1134 dell’8.11.2017.

a) Formazione del personale in tema di anticorruzione

1. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare i dipendenti da formare.

2. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare i soggetti incaricati della formazione.

3. Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti della formazione.

4. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione

I consueti canali di formazione ai quali si può aggiungere formazione online in remoto.

b) adeguamento del codice etico al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare:

- ✓ la qualità dei servizi;
- ✓ la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- ✓ il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.

Insieme al servizio dell'ambiente

Il comma 3 del citato articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento “*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*”.

Il PNA prevede che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 provvedono ad adottare un proprio Codice di comportamento, anche con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013.

Astea Multiservizi riconosce il valore del Codice di comportamento quale efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l'operato dei dipendenti in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità.

La Società con verbale del Consiglio di Amministrazione del 05/09/2005 ha redatto il proprio Codice Etico, che include regole generali di condotta, adattate alla specifica realtà aziendale. Al fine di rendere coerenti le regole di comportamento ivi previste con le esigenze di prevenzione della corruzione evidenziate dall'analisi dei rischi, **in data 8 aprile 2016 con determinazione dell'Amministratore Unico, si è proceduto all'adeguamento del codice etico aziendale.**

c) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Astea Multiservizi ha già adottato, attraverso il proprio Codice Etico, misure che disciplinano il conflitto di interesse.

d) Indicazione dei criteri di rotazione del personale

Misura non applicabile in ragione del limitato organico della Società, non dotato di professionalità interscambiabili tra diversi uffici e alla presenza di un'unica figura apicale.

e) Elaborazione proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

La previsione di cui al PNA (3.1.6) fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 53, co. 3 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 1, co. 58 bis, della l. n. 662 del 1996.

Lo svolgimento di incarichi di carattere extra-istituzionale da parte dei dipendenti della Società può, tuttavia, realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento della operatività aziendale (anche con riferimento ai principi di incompatibilità e di conflitto di interesse) e che in alcuni casi possono anche rappresentare il sintomo di fatti corruttivi.

Ecco perché la Società Astea Multiservizi si è già dotata di una disciplina nel codice etico atta a regolamentare gli incarichi esterni dei dipendenti.

Nell'ambito di aggiornamento ed adeguamento del codice etico aziendale di cui al punto b), è stata recepita la direttiva emanata dal Segretario Generale del Comune di Lavello (prot. 8845 del 04/08/2015) atta a dettagliare e regolamentare il conferimento di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dipendente Astea.

f) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. Pantouflage – Revolving doors)



Insieme al servizio dell'ambiente

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma, 16-ter, per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Ai fini dell'applicazione della citata norma, anche alla Società, si stabilisce quanto segue:

- a) nei contratti di assunzione del personale amministrativo è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- c) verrà disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
- e) ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra.

g) Adozione di misure per la tutela del whistleblower (segnalazione degli illeciti)

L'articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, il 54 bis, **come modificato dalla L. 30/11/2017 n° 179**, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto whistleblower.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis prevede che:

Astea Multiservizi S.R.L.

Sede Legale: Contrada San Felice
85024 Lavello PZ

Capitale Sociale € 15.000,00 i. v.
C.F., P.I. e R.I. PZ n° 01534180763
Soc. uninominale - R.E.A. 116513

Tel. 0972.879066 – Fax 0972.878212
www.asteamultiservizi.it
info@asteamultiservizi.it



Insieme al servizio dell'ambiente

“1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni..”.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per

Insieme al servizio dell'ambiente

reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».....

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@astreamultiservizi.it.

La segnalazione deve avere come oggetto: “Segnalazione di cui all’articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001”.

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente.

h) Formazione di commissioni, assegnazione ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la PA

Ai fini dell’applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, la società deve verificare che i dipendenti che sono stati condannati, anche in via non definitiva ed anche in caso di patteggiamento, per delitti contro la pubblica amministrazione:

- a) non facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione del personale dipendente;
- b) non siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture e, più in generale, ad uffici considerati ad alto rischio di corruzione;
- c) non facciano parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Con questa misura si prevede, pertanto, per i membri delle commissioni e per i responsabili dei procedimenti operanti nelle aree di rischio individuate dal presente Piano, l’obbligo di autocertificazione circa l’assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata. L’autocertificazione deve essere peraltro estesa a quanto previsto dal vigente codice degli appalti, D.lgs. 18/04/2016 n. 50.

i) inconfiribilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore

La materia è disciplinata dal Decreto legislativo n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ,

Inconfiribilità:

Condizioni ostative in capo a coloro che rivestono l’incarico di Amministratore Unico :

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle “inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”;
- art. 7, sulla “inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”.

In ragione di tanto, al fine di evitare la ricorrenza di condizioni ostative in capo a coloro che rivestono l’incarico di Amministratore unico, si stabilisce quanto segue:

Astea Multiservizi S.R.L.

Sede Legale: Contrada San Felice
85024 Lavello PZ

Capitale Sociale € 15.000,00 i. v.
C.F., P.I. e R.I. PZ n° 01534180763
Soc. unipersonale - R.E.A. 116513

Tel. 0972.879066 – Fax 0972.878212
www.astreamultiservizi.it
info@astreamultiservizi.it



Insieme al servizio dell'ambiente

- negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interPELLI siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità all'atto del conferimento dell'incarico;

Incompatibilità:

Le situazioni di incompatibilità per l'Amministratore Unico sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il co. 2;
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";
- art. 11, comma 8, ai sensi del quale l'Amministratore Unico non può essere dipendente dell'Amministrazione pubblica controllante.

Per il Direttore tecnico si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

A tal fine, occorre assicurare che:

- siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interPELLI per l'attribuzione degli stessi;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;

Trattandosi di nomina effettuata sulla scorta di indirizzi dell'Amministrazione controllante, la verifica è svolta dalla medesima P.A. A tal fine gli atti di nomina sono trasmessi tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Lavello.

Le nomine conferite in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs.n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso D.Lgs.

Qualora all'esito della verifica risultino a carico degli interessati precedenti penali per i delitti sopra indicati, la società:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs.: n. 39/2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Qualora la situazione di inconfiribilità si appalesi nel corso del rapporto, il Responsabile delle prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

j) Tempi e modalità per il monitoraggio sulla attuazione del PTPCT

Insieme al servizio dell'ambiente

Le misure di monitoraggio e vigilanza sull'efficacia del PTPCT non riguardano soltanto le attività di semplice controllo sulla sua attuazione, ma si estendono a tutti gli interventi di implementazione e di miglioramento del suo contenuto.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 è prevista la predisposizione, da parte del RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una Relazione annuale che riporta il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione nonché trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica in allegato al P.T.P.C. dell'anno successivo.

Tale documento dovrà contenere la reportistica delle misure anticorruzione come individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione nonché le considerazioni sull'efficacia delle previsioni del P.T.P.C e le eventuali proposte di modifica. In particolare, secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, il documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

PARTE II

LA TRASPARENZA

1. IL QUADRO NORMATIVO – PRINCIPI GENERALI

La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione.

La normativa di riferimento è il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* cosiddetto *Freedom of Information Act*.

L'art. 1 dello stesso definisce la trasparenza *“come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Il nuovo Piano nazionale di prevenzione della corruzione, adottato dall'ANAC con la determinazione n. 831 del 3/08/2016, prevede che i contenuti del Programma per la trasparenza e dell'integrità confluiscono nel PTPCT, per cui non deve più procedersi alla redazione dello stesso. Il presente aggiornamento assume, quindi, a riferimento il nuovo PNA, le innovazioni recate dal D.Lgs. 97/2016 e le specifiche Linee guida approvate dall'ANAC con deliberazioni n. 1309 e n. 1310 del 28/12/2016.

La delibera ANAC n. 1134 dell'8.11.2017, specifica che un'apposita sezione del Piano confluiscono le misure sulla trasparenza. Le società controllate definiscono il modello organizzativo che esse intendono adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza.

Insieme al servizio dell'ambiente

Le società sono, inoltre, tenute anche a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Società trasparente”, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013, in aderenza a quanto stabilito nella citata delibera ANAC n. 1134/2017.

Le società controllate sono tenute anche ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013) e a pubblicare, nella sezione “Società trasparente”, le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.

2. LA TRASPARENZA - OBIETTIVI

Secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la “trasparenza” deve essere intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la “pubblicazione” (**art. 2 bis co. 2 lett. b del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016**). Questa consiste nella pubblicazione, nei siti istituzionali, di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA e delle **società da esse controllate**.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 d.lvo 33/2013). I dati, infatti, sono liberamente riutilizzabili.

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (d.lvo 82/2005). Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono accessibili ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n 33/2013.

Diritto alla conoscibilità - Accesso civico ed accesso civico potenziato.

Per realizzare gli obiettivi del decreto legislativo 33/2013, il legislatore ha codificato il “diritto alla conoscibilità” (art. 3). Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è specularmente al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni.

Insieme al servizio dell'ambiente

Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati che devono essere pubblicati obbligatoriamente.

Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato “l’accesso civico” (art. 5). Si tratta del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati, obbligatoriamente conoscibili, qualora non siano stati pubblicati.

La richiesta d’accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata. Va inoltrata al Responsabile della trasparenza. Entro 30 gg l’Ente deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente, oppure può comunicargli l’avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web.

In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (ex art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).

Il D.Lgs. 25/05/2016 n. 97 attribuisce ad ogni cittadino il *libero accesso* ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“*ulteriore*”) rispetto a quelli da pubblicare in “*Amministrazione trasparente*”.

L’accesso civico “*potenziato*” o generalizzato, come lo definisce l’ANAC nelle specifiche Linee guida, investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “*la tutela di interessi giuridicamente rilevanti*” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis. È in ogni caso prevista la tutela dei controinteressati.

3. I SOGGETTI COINVOLTI

3.1 Trasparenza

Astea Multiservizi srl ha individuato nel Direttore Tecnico la figura del *Responsabile della prevenzione e della corruzione e della Trasparenza*.

Compete a quest’ultimo controllare il procedimento di aggiornamento della sezione “Società Trasparente”. Lo stesso è chiamato a promuovere e curare il coinvolgimento degli interessati nel presente adempimento.

I principali compiti del Responsabile per la trasparenza sono:

a. controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando completezza, chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni;

b. segnalare all'organo di indirizzo societario, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

c. monitorare l'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza;

d. controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

In caso di inottemperanza, il Responsabile inoltra una segnalazione all’organo di indirizzo societario e all’ANAC. Gli inadempimenti sono altresì segnalati alla Corte dei conti ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.



Astea
AZIENDA SERVIZI TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE

Insieme al servizio dell'ambiente

L'Autorità nazionale anticorruzione è quindi l'ANAC (già CIVIT), la quale svolge i seguenti compiti:

1. controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
2. esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti;
3. ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
4. controlla l'operato dei Responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto del controllo svolto;
5. può avvalersi delle banche dati, istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica, per il monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione;
6. in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale all'organo di indirizzo societario;
7. nei casi più gravi, segnala gli inadempimenti ai vertici societari e alla Corte dei conti e rende pubblici i relativi provvedimenti;
8. controlla e rende noti i casi di omessa pubblicazione delle informazioni relativi ai componenti degli organi societari (art. 14).

3.2 Accesso civico (civico/generalizzato/documentale)

Al fine di assicurare l'efficacia del ridetto istituto, il Responsabile della pubblicazione dei dati dovrà verificare che i contenuti siano aggiornati, completi, comprensibili, facilmente accessibili e riutilizzabili.

Il Responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

La richiesta di pubblicazione va indirizzata al Responsabile della trasparenza che entro 30 giorni, pubblica nel sito web, sezione "Società Trasparente", il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, informa il richiedente dando indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l'avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutte le informazioni relative alle modalità di esercizio dell'accesso civico e dell'accesso civico potenziato sono pubblicate sul sito internet istituzionale, sezione "Società Trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti".

4. AZIONI PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA

Attraverso la trasparenza, l'Astea intende realizzare:

- a. l'obiettivo dell'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Società, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni e sull'utilizzo delle risorse;

Insieme al servizio dell'ambiente

- b. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
- c. il libero esercizio dell'accesso civico e dell'accesso civico potenziato come descritti al paragrafo 2;
- d. l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità delle informazioni e dei dati relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità.

5. LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

5.1. Sito web istituzionale e la sezione "Società Trasparente"

I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui la Società deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e la P.A, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità Astea multiservizi, già dal 2006, dispone di un sito internet istituzionale sul quale vengono inseriti tutti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente, ed in particolare dal decreto legislativo 33/2013 citato.

Sono, altresì, presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere da Astea per informarlo su iniziative, attività, manifestazioni e ulteriori.

In ragione di ciò, Astea promuove l'utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini, quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei loro diritti civili e politici.

Inoltre, al fine di dare attuazione alla disciplina sulla trasparenza ed, in particolare, al decreto legislativo 14/3/2013, n. 33 è stata creata sull'*home page* del sito istituzionale la sezione "**Società Trasparente**". La sezione "Società Trasparente" a sua volta si articola, conformemente alle sopra richiamate disposizioni normative, in sottosezioni come indicato nella tabella 1 del decreto 33/2013, dalle "linee guida" fornite dall'Autorità in particolare con la deliberazione 50/2013, aggiornate dalle nuove Linee guida approvate con deliberazione n. 1310 del 28/12/2016, in cui vengono immessi dati, informazioni e documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria.

5.2 La Posta Elettronica Certificata

Astea è munita di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web istituzionale, nella home page, sono riportate gli indirizzi PEC istituzionali.

Insieme al servizio dell'ambiente

Nella sezione “Società Trasparente” sono indicati gli indirizzi di posta ordinaria e di PEC di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, etc..).

5.3 Le caratteristiche delle informazioni

Secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., l'Astea è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Astea, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Per l'usabilità dei dati, devono essere curate la qualità della pubblicazione, affinché i cittadini e gli stakeholders possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. In particolare i dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.

Le informazioni, pertanto, dovranno essere pubblicate:

- in forma chiara e semplice;
- complete nel loro contenuto;
- con l'indicazione della provenienza e previa attestazione di conformità agli originali;
- in formato di tipo aperto, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 85/2005, e riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citarne la fonte e di rispettarne l'integrità;
- tempestive.

Rispetto a tale ultimo requisito, il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità dalla norma. Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si dispone che è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro giorni 15 dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

5.4 Coinvolgimento degli stakeholders

Astea, intendendo perseguire l'ascolto e la partecipazione, ha provveduto ad informare della redazione del presente PTPCT pubblicando un avviso pubblico sul sito web per consentire a chiunque di esprimere opinioni e suggerimenti in merito. Quanto innanzi al fine di garantire un momento di ascolto e di interscambio di informazioni utili soprattutto per migliorare la comunicazione tra Astea e cittadini e favorire una gestione partecipata.

6. L'ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE SOCIETÀ TRASPARENTE

La tabella allegata al D.Lgs. 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle PA.

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito



Insieme al servizio dell'ambiente

web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nella tabella 1 del decreto 33/2013 e delle “linee guida” fornite dall’Autorità in particolare con la deliberazione 50/2013. L’ANAC è intervenuta a riguardo con nuove Linee guida, rese necessarie a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 97/2016 e approvate con deliberazione n. 1310 del 28/12/2016, le quali recano in allegato, l’elenco degli obblighi di pubblicazione, quale aggiornamento dell’allegato alla delibera 50/2013. La tabella recepisce le modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web “Amministrazione trasparente”.

LA TABELLA è suddivisa in sette colonne, i cui dati sono i seguenti:

Colonna A = Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie);

Colonna B = Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologia di dati);

Colonna C = Ambito soggettivo;

Colonna D = Riferimento normativo;

Colonna E = Denominazione del singolo obbligo;

Colonna F = Contenuti dell’obbligo;

Colonna G = Aggiornamento. Posto che l’aggiornamento dei dati deve essere sempre “*tempestivo*”, sono previste scadenze temporali diverse per l’aggiornamento di diverse tipologie di documenti:

T = tempestivo, A = aggiornamento annuale, TRIM = aggiornamento trimestrale, SEM = aggiornamento semestrale.

L’aggiornamento di taluni dati, informazioni e documenti deve avvenire in modo “*tempestivo*” secondo il D.Lgs. 33/2013. Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Al fine, pertanto, di “*rendere oggettivo*” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro *giorni quindici* dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

Colonna H = ufficio depositario dei dati, delle informazione e dei documenti da pubblicare nella sottosezione.

Nel caso di Astea la sezione “*Amministrazione Trasparente*” citata nelle predetta delibera CIVIT deve essere intesa quale “*Società trasparente*”.

7. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Come innanzi detto, l’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “*i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*”.

Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il “regolare flusso delle informazioni”, si specifica che l’inserimento dei documenti e dei dati nelle relative sottosezioni della sezione “Società

Insieme al servizio dell'ambiente

Trasparente” presente sul sito istituzionale avviene a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

8. SISTEMI DI MONITORAGGIO

Il Responsabile della trasparenza svolge periodicamente attività di monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Il monitoraggio sull'attuazione del programma si esercita anche attraverso l'istituto dell'accesso civico, per il quale si rimanda al paragrafo 2 e 3.2 - parte II del presente Piano.

9. SANZIONI

L'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine.

Il Responsabile non risponde dell'inadempimento se dimostra che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.lgs. n. 33/2013.

10. PUBBLICAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano sarà disponibile sul sito istituzionale della società nella sezione specifica “Società Trasparente”, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trasparenza. Sarà pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune di Lavello, link dalla homepage “*Amministrazione trasparente*” nella sottosezione – livello I *Disposizioni generali* - e nella sottosezione - livello I *Altri contenuti*.